
Circolare di studio n. 2/2017

Periodo 1 - 15 Febbraio 2017

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524/8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
Detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici	3
Particolarità della dichiarazione annuale Iva in presenza di operazioni straordinarie	4
Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2016 (modello 770/2017)	5
Operatività dell'Iri-imposta sul reddito d'impresa	7
Agenda.....	10
Scadenario dall'1 al 16 gennaio 2017	10
Indici & dati.....	15
Coefficienti di rivalutazione del TFR	15
Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storica	16
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	16
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	17
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	17
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di dicembre 2016....	18
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di dicembre 2016	20
Dossier Casi e Contabilità	23
Confronto impositivo tra il regime ordinario e quello Iri	23
Fatture da emettere alla chiusura dell'esercizio nei riflessi del volume d'affari iva e della competenza dei ricavi	24

Bene a sapersi

Detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

L'agevolazione della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, che è stata prorogata dalla recente legge di bilancio 2017, anche per gli acquisti che si effettueranno in tale anno, tenendo, però, in considerazione che:

- può essere richiesta solamente da chi ha realizzato o realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato dopo il 1° gennaio 2016;
- se l'acquisto dei mobili o degli elettrodomestici risulta posto in essere nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, il presupposto per poter usufruire della detrazione rimane quello di aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012.

In altri termini, per aver diritto all'agevolazione in argomento è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali, tenendo presente che la detrazione compete anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

Quando viene eseguito un intervento sulle parti condominiali, come, a titolo meramente indicativo:

- nei lavatoi;
- nell'appartamento del portiere;
- nelle guardie;

i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solamente per i beni acquistati e destinati ad arredare tali parti e, quindi, di conseguenza, l'agevolazione non si deve ritenere spettante se, invece, l'acquisto riguarda beni destinati ad arredare la propria unità immobiliare.

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno puntualizzare che:

- *per ottenere il bonus* è necessario che la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni, mentre non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione risultino sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile;
- *la data di avvio dei lavori* può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all'Asl, se è obbligatoria, mentre per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Indipendentemente dall'entità delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% in argomento deve essere individuata su un importo massimo di € 10.000,00, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto sia di mobili, sia di grandi elettrodomestici, tenendo presente, in ogni caso, che la detrazione deve necessariamente risultare ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Per gli interventi di ristrutturazione iniziati nel 2016 (anche se proseguiranno nel 2017), l'importo massimo di € 10.000,00 deve essere considerato:

- al netto delle spese sostenute nello stesso anno e per le quali si è fruito della detrazione;
- riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione.

In altri termini, se soggetto interessato o contribuente esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Condizione importante per convalidare il diritto alla detrazione è data dalla tipologia di pagamento posta in essere.

Infatti, i pagamenti sia inerenti all'acquisto dei beni, sia delle spese di trasporto e montaggio dei medesimi, possono essere eseguiti esclusivamente:

- tramite bonifico bancario o postale ordinario (in quanto non è necessario utilizzare quello soggetto a ritenuta predisposto per le spese di ristrutturazione edilizia);
- con carta di debito o credito;

e, quindi, di conseguenza, non è consentito l'utilizzo di assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. La detrazione per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche), oltre a conservare:

- la ricevuta del bonifico bancario o postale o, in alternativa, la ricevuta di avvenuta transazione (*per i pagamenti con carta di credito o di debito*);
- la documentazione di addebito sul conto corrente;
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Particolarità della dichiarazione annuale Iva in presenza di operazioni straordinarie

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti alla trasformazione (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, ecc.).

Nel caso in cui *nel corso del periodo d'imposta 2016*, risultano poste in essere *operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive* che:

- *hanno comportato l'estinzione del soggetto dante causa* (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), la dichiarazione Iva deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.).

Ne deriva, di conseguenza, che il soggetto risultante dalla trasformazione (società conferitaria, incorporante, ecc.) è tenuto a presentare il modello composto dal frontespizio e da due moduli (o da più moduli in relazione al numero di soggetti partecipanti all'operazione), tenendo presente che:

- *nell'unico frontespizio* devono essere annotati:
 - la denominazione o la ragione sociale;
 - il codice fiscale;
 - la partita Iva;*del soggetto risultante dalla trasformazione;*
 - *nel modulo relativo al soggetto avente causa (modulo n. 01)* devono risultare compilati:
 - tutti i quadri inerenti alla propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell'anno 2016, compresi anche quelli inerenti alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l'operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva;
 - i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione;
 - *nel modulo relativo al soggetto dante causa* devono essere compilati tutti i quadri inerenti l'attività dallo stesso svolta comprendendo quelli inerenti alle operazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria o della trasformazione;
- ed, inoltre, nel campo 1 del rigo VA1, deve essere annotata la partita Iva del soggetto cui il modulo si riferisce.

Ne deriva, di conseguenza, che, in tale ipotesi, il soggetto conferente, incorporato ecc., non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2016;

- *non hanno comportato l'estinzione del soggetto dante causa* (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda), la dichiarazione annuale Iva deve necessariamente risultare presentata:
 - *dal soggetto avente causa*, se l'operazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva, nel qual caso è necessario specificare nel *campo 1 del rigo VA1*, la partita Iva del soggetto cui il modulo si

riferisce, oltre a barrare la *casella 2 dello stesso rigo* per comunicare che il soggetto continua ad esercitare un'attività rilevante agli effetti del tributo;

- *dal soggetto dante causa*, esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2016 relativamente alle attività non trasferite. In tale ultima dichiarazione deve necessariamente risultare barrata la *casella 3 del rigo VA1* per comunicare che il soggetto ha partecipato ad un'operazione straordinaria o trasformazione, mentre nel *campo 4* deve essere indicato il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA/2016 ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione;
- *da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione*, se non c'è stata cessione:
 - del debito Iva;
 - o:
 - del credito Iva;specificando ognuno le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta.

Se, invece, l'operazione di trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2016, poiché l'attività per l'intero anno 2016 è stata posta in essere dal soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), nell'ipotesi di:

- *estinzione del soggetto dante causa a seguito della trasformazione*, il soggetto risultante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.) deve necessariamente procedere a presentare per l'anno 2016, oltre alla propria dichiarazione, anche quella del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), sempre che l'adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest'ultimo soggetto.

In tale dichiarazione devono essere indicati i dati:

- *del soggetto estinto*, nella parte riservata al contribuente;
- *del soggetto avente causa*, nel riquadro riservato al dichiarante, specificando il valore "9" nella casella inerente al codice di carica;
- *trasformazione non comportante l'estinzione del soggetto dante causa*, ciascuno dei soggetti interessati all'operazione straordinaria, è tenuto a presentare la propria dichiarazione Iva inerente alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta 2016 cui si riferisce l'adempimento dichiarativo.

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2016 (modello 770/2017)

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 gennaio 2017, prot. n. 10047/2017, è stato approvato il modello 770/2017 per l'anno di imposta 2016, che ha unificato i precedenti modelli 770-Semplificato e 770-Ordinario.

Detto modello, da presentare esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario, entro il 31 luglio 2017, deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su:

- dividendi;
- proventi da partecipazione;
- redditi di capitale;
- operazioni di natura finanziaria;

nonché per dettagliare sia i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta, sia le compensazioni operate, in modo da pervenire anche all'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Sono tenuti a presentare la dichiarazione modello 770/2017 i soggetti che nel 2016 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su:

- compensi per avviamento commerciale;

- contributi ad enti pubblici e privati;
- premi;
- proventi finanziari derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
- redditi di capitale;
- redditi diversi;
- riscatti da contratti di assicurazione sulla vita;
- titoli atipici;
- utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali;
- altri proventi finanziari;

nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Tali soggetti, senza pretesa di completezza, sono:

- i curatori fallimentari;
- i Geie-gruppi europei d'interesse economico;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto;
- i commissari liquidatori;
- i condomìni;
- i Trust;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.

Inoltre, sono, in ogni caso, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2017, anche coloro che hanno applicato nel 2016:

- l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239);
- l'imposta sostitutiva sui dividendi (ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600);

- l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del Tuir; oltre a coloro che:
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2016;
- hanno svolto la qualifica di rappresentanti fiscali di soggetto non residente (se, ovviamente, ne ricorrono le condizioni).

Operatività dell'Iri-imposta sul reddito d'impresa

Tenendo in considerazione che sono deducibili dalla base imponibile Iri le somme prelevate dall'imprenditore, dai collaboratori familiari o dai soci, nel limite dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, è indispensabile tenere presente che per individuare l'entità effettivamente deducibile di tali prelievi, è necessario, tuttavia, considerare:

- l'ammontare del reddito d'esercizio o dei redditi di esercizi precedenti, già assoggettati a tassazione Iri;
- il reddito d'esercizio, o degli esercizi precedenti, al netto delle perdite Iri riportabili, derivanti sia dall'ordinaria attività, sia quale eccedenza delle somme prelevate.

I redditi d'impresa che risultano eccedere la misura dell'utile d'esercizio, per l'applicazione delle cosiddette *"variazioni fiscali in aumento permanenti"*, rimangono assoggettati esclusivamente ad Iri, in quanto *non* potranno costituire oggetto di successivo prelievo, mentre gli utili ritratti dall'impresa saranno soggetti alla tassazione progressiva ai fini Irpef in capo ai percettori, nella particolare forma di reddito d'impresa.

Ai fini operativi, per le società che aderiscono al regime Iri, è opportuno sottolineare che la partecipazione agli utili si deve necessariamente presumere in proporzione ai conferimenti eseguiti dai soci (salvo l'eventuale diversa previsione dell'atto costitutivo o di altro atto con data anteriore all'inizio del periodo d'imposta).

La decisione di optare per l'applicazione del regime Iri, potrebbe anche risultare non vantaggioso, in quanto, in prima approssimazione, sul reddito d'impresa non prelevato e, quindi, lasciato nell'impresa individuale o nella società e, quindi, tassato in maniera separata, il contribuente (imprenditore, collaboratore o socio) non avrà, in assenza di altri redditi imponibili, la possibilità di far valere o di beneficiare di eventuali oneri personali e/o familiari, detraibili e/o deducibili, quali, a titolo meramente indicativo:

- la detrazione per spese ristrutturazione;
- le detrazioni per familiari a carico;
- gli interessi e gli oneri accessori sui mutui.

Per individuare se sussiste o meno la convenienza a esercitare l'opzione per l'applicazione del regime Iri è necessario prendere in esame alcuni elementi e riferimenti considerabili di tipo rilevante.

Se si considera il caso di un imprenditore individuale, in contabilità ordinaria, che potrebbe esercitare l'opzione per il regime Iri che, possiede altre disponibilità finanziarie non imponibili Irpef, potrebbe decidere di lasciare tutto il reddito d'impresa nell'ambito aziendale.

I dati su cui basare l'analisi possono essere i seguenti:

- reddito d'impresa: € 50.000,00;
- oneri deducibili personali sostenuti nel corso del periodo d'imposta: € 10.000,00;
- detrazioni spettanti ai fini Irpef: € 1.200,00.

Ai fini impositivi, per il reddito prodotto dall'impresa individuale:

- *in regime Irpef*, i conteggi per l'individuazione dell'imposta effettivamente dovuta assumerebbero la seguente articolazione:

- reddito complessivo Irpef € 50.000,00;

meno:

- oneri deducibili (personali) € 10.000,00;

uguale:

- Irpef lorda dovuta	€ 11.520,00;
----------------------------	--------------

meno:

- Detrazioni spettanti	€ 1.200,00;
------------------------------	-------------

uguale:

- Irpef netta dovuta	€ 10.320,00;
----------------------------	--------------

- *in regime Iri*, il calcolo dell'imposta effettivamente dovuta assumerebbero la seguente articolazione:

- reddito d'impresa	€ 50.000,00;
---------------------------	--------------

meno:

- prelievi effettuati	€ 0,00;
-----------------------------	---------

uguale:

- Reddito imponibile ai fini Iri	€ 50.000,00;
--	--------------

da cui:

- Imposta Iri dovuta [24% di € 50.000,00]	€ 12.000,00.
---	--------------

Il caso preso in considerazione, particolarmente teorico, in quanto l'imprenditore vive con i redditi della propria azienda, dimostra che la tassazione derivante dal regime Iri non è vantaggiosa. Infatti, l'onere fiscale del regime Iri risulta maggiore di € 1.680,00, rispetto all'ordinaria tassazione Irpef.

Nell'ipotesi in cui, invece, l'imprenditore individuale avesse effettuato, nel corso del periodo d'imposta, prelievi per € 30.000,00, ai fini impositivi, per il reddito prodotto dall'impresa individuale:

- *in esclusivo regime Irpef*, i conteggi per l'individuazione dell'imposta effettivamente dovuta assumerebbero la seguente articolazione:

- reddito complessivo Irpef	€ 50.000,00;
-----------------------------------	--------------

meno:

- oneri deducibili (personali)	€ 10.000,00;
--------------------------------------	--------------

uguale:

- Imponibile Irpef	€ 40.000,00;
--------------------------	--------------

a cui corrisponde:

- Irpef lorda dovuta	€ 11.520,00;
----------------------------	--------------

meno:

- detrazioni spettanti	€ 1.200,00;
------------------------------	-------------

uguale:

- Irpef netta dovuta	€ 10.320,00;
----------------------------	--------------

- *in regime Iri e Irpef per i prelievi effettuati*, il calcolo dell'imposta effettivamente dovuta assumerebbero la seguente articolazione:

- reddito d'impresa	€ 50.000,00;
---------------------------	--------------

meno:

- prelievi effettuati	€ 30.000,00;
-----------------------------	--------------

uguale:

- Reddito imponibile ai fini Iri	€ 20.000,00;
--	--------------

da cui:

- Imposta Iri dovuta [24% di € 20.000,00]	€ 4.800,00;
---	-------------

e, quindi:

- reddito imponibile Irpef (<i>pari ai prelievi effettuati</i>)	€ 30.000,00;
---	--------------

meno:

- oneri deducibili (personali)	€ 10.000,00;
--------------------------------------	--------------

<i>uguale:</i>	-----
- Imponibile Irpef	€ 20.000,00;
<i>a cui corrisponde:</i>	-----
- Irpef lorda dovuta	€ 4.800,00;
<i>meno:</i>	
- detrazioni spettanti	€ 1.200,00;
<i>uguale:</i>	-----
- Irpef netta dovuta	€ 3.600,00.

Riepilogando le incidenze fiscali si perviene all'individuazione della seguente situazione:

- Irpef dovuta non esercitando l'opzione per il regime Iri	€ 10.320,00;
- Imposte dovute esercitando l'opzione per il regime Iri (€ 4.800,00 + € 3.600,00).....	€ 8.400,00;

- Differenza positiva esercitando l'opzione per il regime Iri	€ 1.920,00.

Per un ulteriore approfondimento a livello operativo, si rinvia alla successiva rubrica *“Dossier casi e contabilità”*.

Agenda

Scadenzario dall'1 al 16 gennaio 2017

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di marzo</i> , inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici tributo.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° febbraio 2014-31 gennaio 2015 e 1° febbraio 2015-31 gennaio 2016, entrambi gli ammontare inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° febbraio 2015-31 gennaio 2016 e 1° febbraio 2016-31 gennaio 2017, l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.	
2	STRUTTURE ALBERGHIERE-CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE Per le strutture alberghiere, alle ore 10:00 della data in esame, inizia il termine, che si conclude alle ore 16:00 del 3 febbraio 2017, per procedere, in relazione agli oneri e ai costi sostenuti nell'anno 2016, all'invio telematico delle richieste tendenti all'ottenimento della concessione del credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione, mediante l'utilizzo del portale dei procedimenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.	
3	STRUTTURE ALBERGHIERE-CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE Per le strutture alberghiere, alle ore 16:00 della data in esame, scade il termine per procedere, in relazione agli oneri e ai costi sostenuti nell'anno 2016, all'invio telematico delle richieste tendenti all'ottenimento della concessione del credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione, mediante l'utilizzo del portale dei procedimenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.	
6	ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	

6	<p>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI</p> <p>Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.</p>	
6	<p>STRUTTURE RICETTIVE, AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERATOR</p> <p>Per le strutture ricettive, i tour operator e le agenzie di viaggio, alle ore 10:00 della data in esame, inizia il termine, che si conclude alle ore 16:00 del 21 febbraio 2017, per procedere, in relazione agli oneri e ai costi sostenuti nell'anno 2016, alla registrazione sul portale dei procedimenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allo scopo di presentare, tramite invio telematico delle richieste tendenti all'ottenimento della concessione del credito d'imposta per la digitalizzazione.</p>	
7	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ</p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese di gennaio da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici; - <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nella fabbricazione di aromi; - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; - <i>destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati)</i>, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. 	
7	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA</p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso del mese di gennaio scorso da parte sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore prodotti energetici, sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli.</p>	
10	<p>AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI</p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di dicembre da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.</p>	
13	<p>APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 733/1931, devono procedere al pagamento della <i>rata del primo periodo contabile</i>, pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il quinto periodo contabile dell'anno precedente, mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando l'appropriato codice tributo.</p>	
14	<p>ASSISTENZA FISCALE</p> <p>Termine ultimo, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori (sostituiti d'imposta o soggetti percipienti) che intendono aderire all'assistenza fiscale prestata dal proprio datore di lavoro o committente-sostituto d'imposta, per far pervenire allo stesso la dovuta comunicazione-adesione.</p>	
14	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p>	

	<p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Eriario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>mese di ottobre</i> (contribuenti in regime Iva mensile); – <i>trimestre luglio-settembre</i> (contribuenti in regime opzionale trimestrale); – <i>trimestre luglio-settembre</i> (contribuenti in regime trimestrale per natura, come, a titolo meramente indicativo, i sub-fornitori, i distributori di carburante e gli autotrasportatori); <p>(il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 novembre 2016), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%).</p>	
14	<p>OPERATORI ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI</p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di dicembre</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.</p>	
14	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di ottobre</i> (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 novembre 2016), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%).</p>	
15	<p>AGRITURISMO - CORRISPETTIVI</p> <p>Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontare inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.</p>	
15	<p>ALCOLI METILICI</p> <p>Invio al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del medesimo mese, oltre ad allegare un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso di tale mese sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).</p>	
15	<p>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI</p> <p>Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente.</p> <p>Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto</p>	

	<p>per i cosiddetti contribuenti “supersemplificati” numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i proventi che, a norma dell’art. 25, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche; - le plusvalenze patrimoniali; - le operazioni intracomunitarie di cui all’art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 	
15	<p>COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</p> <p>I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all’annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
15	<p>CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITÀ PROMOZIONALI</p> <p>I consorzi in possesso di determinati requisiti, hanno la possibilità di procedere alla presentazione al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della pec-posta elettronica certificata, delle istanze-richiesta, inerenti all'anno 2016, per la concessione di contributi per lo svolgimento di specifiche attività promozionali per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.</p>	
15	<p>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO</p> <p>Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito a norma dell’art. 145 del Tuir devono procedere ad annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva o nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti “supersemplificati” di cui al D.M. 11 febbraio 1997.</p>	
15	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente anche in forma semplificata</i>, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all’identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l’operazione nel corso del mese precedente; • alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi “generiche” non soggette all’imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia; • alle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell’Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente; • alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p> </div>	

15	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15	<p>IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI</p> <p>In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.</p>	
15	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di dicembre (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 gennaio 2017)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%).</p>	
15	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA</p> <p>I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ad annotare, nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite, le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute <i>nel corso del mese precedente</i>, con riferimento a tale mese; ▪ all'emissione dell'autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</i>; ▪ all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, <i>se hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale</i>. 	
15	<p>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO</p> <p>I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire la comunicazione telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione all'anno solare precedente.</p>	
15	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di dicembre (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 gennaio 2017)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%).</p>	

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

(fonte individuativa dati: Istat)

2015	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenz a	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,5	-0,5	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,8	-0,1	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,1	0,1	0,093458	0,070093	0,500	0,570093
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,625	0,765187
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,3	0,3	0,280374	0,210280	0,750	0,960280
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,875	1,015187
Agosto	15 ago.	14 set.	107,4	0,4	0,373832	0,280374	1,000	1,280374
Settembre	15 set.	14 ott.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	1,250	1,390187
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000
2016	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenz a	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	99,5	-0,4	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,500	0,500000
Maggio	15 mag.	14 giu.	99,7	-0,2	0,000000	0,000000	0,625	0,625000
Giugno	15 giu.	14 lug.	99,9	0,0	0,000000	0,000000	0,750	0,750000
Luglio	15 lug.	14 ago.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	0,945093
Agosto	15 ago.	14 set.	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	1,220234
Settembre	15 set.	14 ott.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,125	1,195093
Ottobre	15 ott.	14 nov.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,250	1,320093
Novembre	15 nov.	14 dic.	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,375	1,445093
Dicembre	15 dic.	14 gen.	100,3	0,4	0,393738	0,295304	1,500	1,795304

**Modalità per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del
Tfr - trattamento di fine rapporto**

Nel mese di dicembre 2016 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2015 è risultato pari a **"1,795304"**.

Per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr-trattamento di fine rapporto e delle eventuali anticipazioni è necessario fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (escludendo i "tabacchi lavorati") che mensilmente viene diffuso ogni mese dall'Istat e

¹ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2016.

riprodotti anche nella presente circolare, tenendo presente che, con decorrenza dal mese di gennaio 2016, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è stata coordinata in relazione all'anno 2015. Ne deriva, di conseguenza, che la differenza in percentuale rispetto a dicembre 2015, su cui si deve determinare il 75%, deve avvenire utilizzando il *nuovo coefficiente di raccordo* [1,071].

Ai fini operativi, *per il mese in argomento* si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice del mese di dicembre 2015 (che da 107,0 raccordato diventa pari a 99,9) e quello del mese di *dicembre* 2016 (100,3);
- ad individuare la differenza tra i due indici - pari a "0,4" [100,3 – 99,9] - che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione [pari a: 0,393738];
- a ridurre tale differenza al 75%: da "0,393738" a "0,295304" (75% di 0,393738);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "1,500" [0,125 x 12];

in modo da pervenire all'individuazione del *coefficiente di rivalutazione* da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del Tfr: pari a "**1,795304**" [0,295304 + 1,500].

Coefficienti di rivalutazione del TFR - Serie storica²

Mese	Periodo di riferimento	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Gennaio	15/1-14/2	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000	0,352618	0,183411
Febbraio	15/2-14/3	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000	0,648331	0,483645
Marzo	15/3-14/4	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000	1,171662	0,725467
Aprile	15/4-14/5	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286	1,467375	0,967290
Maggio	15/5-14/6	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572	1,990706	1,325935
Giugno	15/6-14/7	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097	2,457132	1,626168
Luglio	15/7-14/8	0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097	2,923558	1,926402
Agosto	15/8-14/9	1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907	3,105463	2,168224
Settembre	15/9-14/10	1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859	3,059750	2,293224
Ottobre	15/10-14/11	1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621	3,184750	2,651869
Novembre	15/11-14/12	1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383	3,025228	3,068925
Dicembre	15/12-14/1	1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907	3,036419	3,485981

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2

² Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2016.

³ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2016.

2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0

⁴ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2016.

⁵ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2016.

2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di dicembre 2016⁶

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,500	47,489	46,168	42,375	40,388	37,920	36,736	34,822	33,111	33,203	34,716	35,812	38,579
1948	36,453	36,844	35,884	35,751	36,216	36,506	38,361	36,833	35,951	36,485	36,242	35,899	36,437
1949	35,407	35,598	35,442	34,938	34,973	35,372	36,384	35,951	36,127	36,942	36,849	37,133	35,910
1950	37,277	37,183	37,697	37,144	37,084	36,596	36,591	35,956	35,253	35,685	35,323	35,238	36,400
1951	34,745	34,134	33,949	33,198	33,159	32,722	32,735	32,850	32,863	32,773	32,573	32,590	33,177
1952	32,692	32,333	32,238	32,085	31,962	31,752	31,676	31,660	31,433	31,374	31,335	31,453	31,824
1953	31,500	31,441	31,445	31,140	30,956	30,868	31,335	31,425	31,284	31,164	31,013	31,086	31,218
1954	31,044	30,914	31,006	30,811	30,422	30,173	30,065	30,093	30,137	30,188	30,050	30,007	30,400
1955	30,018	30,086	30,018	29,772	29,502	29,305	29,412	29,364	29,453	29,460	29,336	29,142	29,572
1956	28,940	28,557	28,223	28,052	27,906	28,021	28,084	28,071	27,996	28,150	28,119	27,968	28,169
1957	27,696	27,862	27,999	28,018	27,918	27,862	27,693	27,668	27,541	27,319	27,126	26,972	27,635
1958	26,702	26,813	26,776	26,359	26,087	25,912	25,977	26,096	26,180	26,434	26,529	26,662	26,373
1959	26,557	26,634	26,707	26,659	26,586	26,591	26,622	26,583	26,454	26,279	26,115	26,033	26,482
1960	25,827	25,931	26,025	25,979	25,869	25,768	25,700	25,742	25,763	25,755	25,637	25,569	25,798
1961	25,367	25,354	25,339	25,186	25,097	25,057	25,087	25,040	24,965	24,928	24,741	24,627	25,065
1962	24,406	24,382	24,241	23,940	23,940	23,826	23,736	23,781	23,668	23,579	23,491	23,251	23,849
1963	22,869	22,460	22,359	22,240	22,240	22,240	22,260	22,221	22,006	21,796	21,796	21,664	22,181
1964	21,460	21,405	21,314	21,223	21,134	20,940	20,818	20,783	20,698	20,579	20,495	20,411	20,940
1965	20,312	20,279	20,230	20,181	20,116	20,068	20,004	19,988	19,956	19,940	19,924	19,845	20,068
1966	19,783	19,783	19,767	19,705	19,659	19,674	19,659	19,674	19,674	19,613	19,551	19,491	19,674
1967	19,441	19,460	19,422	19,383	19,345	19,307	19,269	19,232	19,157	19,176	19,176	19,176	19,288
1968	19,101	19,120	19,101	19,064	19,046	19,064	19,083	19,064	19,027	19,009	18,990	18,917	19,046
1969	18,863	18,863	18,791	18,702	18,666	18,596	18,473	18,421	18,370	18,285	18,217	18,133	18,526
1970	18,033	17,902	17,853	17,772	17,708	17,677	17,645	17,598	17,457	17,380	17,288	17,213	17,629
1971	17,149	17,099	17,017	16,967	16,870	16,822	16,758	16,726	16,616	16,538	16,491	16,460	16,790

⁶ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2016.

Circ. n. 2/2017
Periodo 1-15 Febbraio 2017

1972	16,369	16,278	16,233	16,188	16,085	15,997	15,925	15,839	15,684	15,478	15,370	15,330	15,896
1973	15,145	15,004	14,877	14,703	14,498	14,403	14,333	14,263	14,194	14,036	13,881	13,655	14,403
1974	13,478	13,255	12,877	12,719	12,539	12,302	12,009	11,768	11,396	11,165	10,998	10,902	12,058
1975	10,776	10,652	10,639	10,494	10,425	10,322	10,261	10,208	10,114	9,988	9,904	9,810	10,291
1976	9,713	9,555	9,357	9,087	8,935	8,895	8,841	8,766	8,612	8,331	8,158	8,057	8,832
1977	8,029	7,851	7,734	7,654	7,555	7,485	7,428	7,379	7,299	7,222	7,117	7,083	7,479
1978	7,015	6,944	6,873	6,799	6,727	6,671	6,621	6,591	6,504	6,433	6,377	6,331	6,651
1979	6,211	6,121	6,045	5,948	5,873	5,815	5,761	5,706	5,569	5,442	5,372	5,286	5,746
1980	5,117	5,030	4,984	4,907	4,864	4,818	4,738	4,691	4,593	4,515	4,423	4,366	4,743
1981	4,308	4,231	4,172	4,114	4,058	4,016	3,983	3,956	3,901	3,825	3,762	3,723	3,996
1982	3,674	3,626	3,593	3,561	3,521	3,488	3,437	3,376	3,329	3,265	3,222	3,201	3,435
1983	3,156	3,115	3,086	3,054	3,025	3,008	2,980	2,968	2,930	2,882	2,852	2,839	2,987
1984	2,805	2,776	2,756	2,737	2,721	2,706	2,697	2,689	2,669	2,643	2,626	2,609	2,701
1985	2,582	2,556	2,538	2,516	2,502	2,489	2,481	2,476	2,465	2,436	2,419	2,403	2,487
1986	2,392	2,376	2,367	2,360	2,351	2,342	2,342	2,338	2,331	2,318	2,310	2,303	2,344
1987	2,288	2,280	2,272	2,265	2,257	2,249	2,243	2,237	2,221	2,201	2,195	2,192	2,241
1988	2,180	2,174	2,165	2,157	2,152	2,144	2,139	2,130	2,119	2,103	2,085	2,078	2,135
1989	2,062	2,046	2,035	2,022	2,014	2,004	1,999	1,996	1,987	1,968	1,960	1,951	2,003
1990	1,939	1,926	1,918	1,911	1,906	1,898	1,891	1,879	1,868	1,853	1,841	1,834	1,888
1991	1,821	1,804	1,799	1,791	1,785	1,775	1,772	1,768	1,760	1,746	1,734	1,729	1,774
1992	1,716	1,712	1,704	1,697	1,689	1,683	1,680	1,679	1,673	1,663	1,654	1,651	1,683
1993	1,645	1,639	1,635	1,629	1,623	1,615	1,609	1,607	1,606	1,595	1,588	1,588	1,615
1994	1,579	1,573	1,570	1,565	1,560	1,557	1,552	1,550	1,545	1,537	1,531	1,526	1,554
1995	1,520	1,508	1,496	1,488	1,479	1,471	1,470	1,465	1,461	1,453	1,445	1,442	1,475
1996	1,440	1,436	1,432	1,424	1,418	1,415	1,418	1,417	1,413	1,411	1,407	1,406	1,420
1997	1,403	1,402	1,401	1,399	1,395	1,395	1,395	1,395	1,393	1,389	1,385	1,385	1,395
1998	1,381	1,377	1,377	1,375	1,372	1,371	1,371	1,369	1,368	1,366	1,364	1,364	1,371
1999	1,363	1,361	1,358	1,353	1,351	1,351	1,348	1,348	1,344	1,342	1,337	1,336	1,349
2000	1,335	1,329	1,325	1,324	1,320	1,316	1,313	1,313	1,311	1,308	1,302	1,301	1,316
2001	1,295	1,290	1,289	1,285	1,281	1,279	1,279	1,279	1,278	1,275	1,273	1,271	1,281
2002	1,266	1,262	1,258	1,255	1,253	1,251	1,250	1,248	1,246	1,243	1,239	1,238	1,251
2003	1,233	1,231	1,227	1,225	1,224	1,223	1,220	1,218	1,215	1,214	1,211	1,211	1,221
2004	1,209	1,205	1,204	1,201	1,199	1,196	1,195	1,193	1,193	1,193	1,190	1,190	1,197
2005	1,190	1,187	1,185	1,181	1,179	1,177	1,174	1,172	1,171	1,170	1,170	1,168	1,177
2006	1,165	1,162	1,160	1,158	1,154	1,153	1,150	1,149	1,149	1,150	1,150	1,149	1,154
2007	1,148	1,145	1,143	1,142	1,138	1,135	1,133	1,131	1,131	1,128	1,123	1,119	1,135
2008	1,116	1,113	1,107	1,105	1,099	1,094	1,089	1,088	1,091	1,091	1,095	1,097	1,099
2009	1,099	1,097	1,097	1,094	1,092	1,090	1,090	1,086	1,089	1,088	1,088	1,086	1,091
2010	1,084	1,083	1,081	1,077	1,076	1,076	1,072	1,070	1,073	1,070	1,070	1,066	1,074
2011	1,061	1,058	1,054	1,049	1,048	1,047	1,044	1,041	1,041	1,037	1,036	1,033	1,046
2012	1,029	1,025	1,021	1,016	1,017	1,015	1,014	1,010	1,010	1,010	1,011	1,009	1,015
2013	1,007	1,007	1,005	1,005	1,005	1,003	1,002	0,998	1,002	1,003	1,006	1,003	1,004
2014	1,001	1,002	1,002	1,000	1,001	1,000	1,001	0,999	1,003	1,002	1,004	1,004	1,002
2015	1,009	1,006	1,004	1,003	1,002	1,001	1,002	1,000	1,004	1,002	1,004	1,004	1,003
2016	1,006	1,008	1,007	1,007	1,006	1,004	1,003	1,001	1,003	1,003	1,003	1,000	

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di dicembre 2016⁷

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.750,0	4.648,9	4.516,8	4.137,5	3.938,8	3.692,0	3.573,6	3.382,2	3.211,1	3.220,3	3.371,6	3.481,2	3.757,9
1948	3.545,3	3.584,4	3.488,4	3.475,1	3.521,6	3.550,6	3.736,1	3.583,3	3.495,1	3.548,5	3.524,2	3.489,9	3.543,7
1949	3.440,7	3.459,8	3.444,2	3.393,8	3.397,3	3.437,2	3.538,4	3.495,1	3.512,7	3.594,2	3.584,9	3.613,3	3.491,0
1950	3.627,7	3.618,3	3.669,7	3.614,4	3.608,4	3.559,6	3.559,1	3.495,6	3.425,3	3.468,5	3.432,3	3.423,8	3.540,0
1951	3.374,5	3.313,4	3.294,9	3.219,8	3.215,9	3.172,2	3.173,5	3.185,0	3.186,3	3.177,3	3.157,3	3.159,0	3.217,7
1952	3.169,2	3.133,3	3.123,8	3.108,5	3.096,2	3.075,2	3.067,6	3.066,0	3.043,3	3.037,4	3.033,5	3.045,3	3.082,4
1953	3.050,0	3.044,1	3.044,5	3.014,0	2.995,6	2.986,8	3.033,5	3.042,5	3.028,4	3.016,4	3.001,3	3.008,6	3.021,8
1954	3.004,4	2.991,4	3.000,6	2.981,1	2.942,2	2.917,3	2.906,5	2.909,3	2.913,7	2.918,8	2.905,0	2.900,7	2.940,0
1955	2.901,8	2.908,6	2.901,8	2.877,2	2.850,2	2.830,5	2.841,2	2.836,4	2.845,3	2.846,0	2.833,6	2.814,2	2.857,2
1956	2.794,0	2.755,7	2.722,3	2.705,2	2.690,6	2.702,1	2.708,4	2.707,1	2.699,6	2.715,0	2.711,9	2.696,8	2.716,9
1957	2.669,6	2.686,2	2.699,9	2.701,8	2.691,8	2.686,2	2.669,3	2.666,8	2.654,1	2.631,9	2.612,6	2.597,2	2.663,5
1958	2.570,2	2.581,3	2.577,6	2.535,9	2.508,7	2.491,2	2.497,7	2.509,6	2.518,0	2.543,4	2.552,9	2.566,2	2.537,3
1959	2.555,7	2.563,4	2.570,7	2.565,9	2.558,6	2.559,1	2.562,2	2.558,3	2.545,4	2.527,9	2.511,5	2.503,3	2.548,2
1960	2.482,7	2.493,1	2.502,5	2.497,9	2.486,9	2.476,8	2.470,0	2.474,2	2.476,3	2.475,5	2.463,7	2.456,9	2.479,8
1961	2.436,7	2.435,4	2.433,9	2.418,6	2.409,7	2.405,7	2.408,7	2.404,0	2.396,5	2.392,8	2.374,1	2.362,7	2.406,5
1962	2.340,6	2.338,2	2.324,1	2.294,0	2.294,0	2.282,6	2.273,6	2.278,1	2.266,8	2.257,9	2.249,1	2.225,1	2.284,9
1963	2.186,9	2.146,0	2.135,9	2.124,0	2.124,0	2.124,0	2.126,0	2.122,1	2.100,6	2.079,6	2.079,6	2.066,4	2.118,1
1964	2.046,0	2.040,5	2.031,4	2.022,3	2.013,4	1.994,0	1.981,8	1.978,3	1.969,8	1.957,9	1.949,5	1.941,1	1.994,0
1965	1.931,2	1.927,9	1.923,0	1.918,1	1.911,6	1.906,8	1.900,4	1.898,8	1.895,6	1.894,0	1.892,4	1.884,5	1.906,8
1966	1.878,3	1.878,3	1.876,7	1.870,5	1.865,9	1.867,4	1.865,9	1.867,4	1.867,4	1.861,3	1.855,1	1.849,1	1.867,4
1967	1.844,1	1.846,0	1.842,2	1.838,3	1.834,5	1.830,7	1.826,9	1.823,2	1.815,7	1.817,6	1.817,6	1.817,6	1.828,8
1968	1.810,1	1.812,0	1.810,1	1.806,4	1.804,6	1.806,4	1.808,3	1.806,4	1.802,7	1.800,9	1.799,0	1.791,7	1.804,6
1969	1.786,3	1.786,3	1.779,1	1.770,2	1.766,6	1.759,6	1.747,3	1.742,1	1.737,0	1.728,5	1.721,7	1.713,3	1.752,6
1970	1.703,3	1.690,2	1.685,3	1.677,2	1.670,8	1.667,7	1.664,5	1.659,8	1.645,7	1.638,0	1.628,8	1.621,3	1.662,9
1971	1.614,9	1.609,9	1.601,7	1.596,7	1.587,0	1.582,2	1.575,8	1.572,6	1.561,6	1.553,8	1.549,1	1.546,0	1.579,0
1972	1.536,9	1.527,8	1.523,3	1.518,8	1.508,5	1.499,7	1.492,5	1.483,9	1.468,4	1.447,8	1.437,0	1.433,0	1.489,6
1973	1.414,5	1.400,4	1.387,7	1.370,3	1.349,8	1.340,3	1.333,3	1.326,3	1.319,4	1.303,6	1.288,1	1.265,5	1.340,3
1974	1.247,8	1.225,5	1.187,7	1.171,9	1.153,9	1.130,2	1.100,9	1.076,8	1.039,6	1.016,5	999,8	990,2	1.105,8
1975	977,6	965,2	963,9	949,4	942,5	932,2	926,1	920,8	911,4	898,8	890,4	881,0	929,1
1976	871,3	855,5	835,7	808,7	793,5	789,5	784,1	776,6	761,2	733,1	715,8	705,7	783,2
1977	702,9	685,1	673,4	665,4	655,5	648,5	642,8	637,9	629,9	622,2	611,7	608,3	647,9
1978	601,5	594,4	587,3	579,9	572,7	567,1	562,1	559,1	550,4	543,3	537,7	533,1	565,1
1979	521,1	512,1	504,5	494,8	487,3	481,5	476,1	470,6	456,9	444,2	437,2	428,6	474,6
1980	411,7	403,0	398,4	390,7	386,4	381,8	373,8	369,1	359,3	351,5	342,3	336,6	374,3
1981	330,8	323,1	317,2	311,4	305,8	301,6	298,3	295,6	290,1	282,5	276,2	272,3	299,6
1982	267,4	262,6	259,3	256,1	252,1	248,8	243,7	237,6	232,9	226,5	222,2	220,1	243,5
1983	215,6	211,5	208,6	205,4	202,5	200,8	198,0	196,8	193,0	188,2	185,2	183,9	198,7
1984	180,5	177,6	175,6	173,7	172,1	170,6	169,7	168,9	166,9	164,3	162,6	160,9	170,1
1985	158,2	155,6	153,8	151,6	150,2	148,9	148,1	147,6	146,5	143,6	141,9	140,3	148,7
1986	139,2	137,6	136,7	136,0	135,1	134,2	134,2	133,8	133,1	131,8	131,0	130,3	134,4

⁷ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2016.

Circ. n. 2/2017
Periodo 1-15 Febbraio 2017

1987	128,8	128,0	127,2	126,5	125,7	124,9	124,3	123,7	122,1	120,1	119,5	119,2	124,1
1988	118,0	117,4	116,5	115,7	115,2	114,4	113,9	113,0	111,9	110,3	108,5	107,8	113,5
1989	106,2	104,6	103,5	102,2	101,4	100,4	99,9	99,6	98,7	96,8	96,0	95,1	100,3
1990	93,9	92,6	91,8	91,1	90,6	89,8	89,1	87,9	86,8	85,3	84,1	83,4	88,8
1991	82,1	80,4	79,9	79,1	78,5	77,5	77,2	76,8	76,0	74,6	73,4	72,9	77,4
1992	71,6	71,2	70,4	69,7	68,9	68,3	68,0	67,9	67,3	66,3	65,4	65,1	68,3
1993	64,5	63,9	63,5	62,9	62,3	61,5	60,9	60,7	60,6	59,5	58,8	58,8	61,5
1994	57,9	57,3	57,0	56,5	56,0	55,7	55,2	55,0	54,5	53,7	53,1	52,6	55,4
1995	52,0	50,8	49,6	48,8	47,9	47,1	47,0	46,5	46,1	45,3	44,5	44,2	47,5
1996	44,0	43,6	43,2	42,4	41,8	41,5	41,8	41,7	41,3	41,1	40,7	40,6	42,0
1997	40,3	40,2	40,1	39,9	39,5	39,5	39,5	39,5	39,3	38,9	38,5	38,5	39,5
1998	38,1	37,7	37,7	37,5	37,2	37,1	37,1	36,9	36,8	36,6	36,4	36,4	37,1
1999	36,3	36,1	35,8	35,3	35,1	35,1	34,8	34,8	34,4	34,2	33,7	33,6	34,9
2000	33,5	32,9	32,5	32,4	32,0	31,6	31,3	31,3	31,1	30,8	30,2	30,1	31,6
2001	29,5	29,0	28,9	28,5	28,1	27,9	27,9	27,9	27,8	27,5	27,3	27,1	28,1
2002	26,6	26,2	25,8	25,5	25,3	25,1	25,0	24,8	24,6	24,3	23,9	23,8	25,1
2003	23,3	23,1	22,7	22,5	22,4	22,3	22,0	21,8	21,5	21,4	21,1	21,1	22,1
2004	20,9	20,5	20,4	20,1	19,9	19,6	19,5	19,3	19,3	19,3	19,0	19,0	19,7
2005	19,0	18,7	18,5	18,1	17,9	17,7	17,4	17,2	17,1	17,0	17,0	16,8	17,7
2006	16,5	16,2	16,0	15,8	15,4	15,3	15,0	14,9	14,9	15,0	15,0	14,9	15,4
2007	14,8	14,5	14,3	14,2	13,8	13,5	13,3	13,1	13,1	12,8	12,3	11,9	13,5
2008	11,6	11,3	10,7	10,5	9,9	9,4	8,9	8,8	9,1	9,1	9,5	9,7	9,9
2009	9,9	9,7	9,7	9,4	9,2	9,0	9,0	8,6	8,9	8,8	8,8	8,6	9,1
2010	8,4	8,3	8,1	7,7	7,6	7,6	7,2	7,0	7,3	7,0	7,0	6,6	7,4
2011	6,1	5,8	5,4	4,9	4,8	4,7	4,4	4,1	4,1	3,7	3,6	3,3	4,6
2012	2,9	2,5	2,1	1,6	1,7	1,5	1,4	1,0	1,0	1,0	1,1	0,9	1,5
2013	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2	-0,2	0,2	0,3	0,6	0,3	0,4
2014	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,3	0,2	0,4	0,4	0,2
2015	0,9	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,2	0,0	0,4	0,2	0,4	0,4	0,3
2016	0,6	0,8	0,7	0,7	0,6	0,4	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,0	

Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di dicembre 2016

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
199										1,7455	1,7332	1,7290
199	1,7155	1,7109	1,7036	1,6964	1,6878	1,6821	1,6793	1,6779	1,6723	1,6626	1,6529	1,6503
199	1,6443	1,6379	1,6348	1,6284	1,6221	1,6143	1,6083	1,6066	1,6052	1,5945	1,5869	1,5869
199	1,5779	1,5722	1,5692	1,5649	1,5590	1,5562	1,5518	1,5490	1,5446	1,5362	1,5307	1,5250
199	1,5195	1,5074	1,4953	1,4874	1,4782	1,4705	1,4691	1,4639	1,4602	1,4528	1,4440	1,4415
199	1,4397	1,4355	1,4314	1,4231	1,4176	1,4149	1,4176	1,4163	1,4122	1,4108	1,4068	1,4054
199	1,4027	1,4014	1,4002	1,3987	1,3948	1,3948	1,3948	1,3948	1,3922	1,3882	1,3844	1,3844
199	1,3804	1,3766	1,3766	1,3740	1,3715	1,3702	1,3702	1,3689	1,3676	1,3651	1,3639	1,3639
199	1,3626	1,3601	1,3576	1,3526	1,3501	1,3501	1,3476	1,3476	1,3439	1,3415	1,3366	1,3355
200	1,3342	1,3282	1,3246	1,3234	1,3198	1,3152	1,3128	1,3128	1,3105	1,3070	1,3013	1,3001
200	1,2944	1,2899	1,2887	1,2842	1,2809	1,2787	1,2787	1,2787	1,2776	1,2743	1,2721	1,2710
200	1,2655	1,2612	1,2580	1,2547	1,2526	1,2505	1,2494	1,2473	1,2452	1,2421	1,2389	1,2379
200	1,2327	1,2307	1,2266	1,2245	1,2235	1,2225	1,2195	1,2174	1,2144	1,2134	1,2104	1,2104
200	1,2085	1,2045	1,2035	1,2006	1,1986	1,1957	1,1947	1,1928	1,1928	1,1928	1,1899	1,1899

Circ. n. 2/2017
Periodo 1-15 Febbraio 2017

200	1,1899	1,1861	1,1842	1,1804	1,1785	1,1766	1,1738	1,1720	1,1710	1,1692	1,1692	1,1673
200	1,1646	1,1618	1,1600	1,1572	1,1536	1,1527	1,1500	1,1482	1,1482	1,1500	1,1491	1,1482
200	1,1473	1,1447	1,1429	1,1411	1,1376	1,1350	1,1324	1,1306	1,1306	1,1272	1,1229	1,1186
200	1,1152	1,1127	1,1068	1,1044	1,0986	1,0937	1,0889	1,0881	1,0905	1,0905	1,0945	1,0961
200	1,0986	1,0961	1,0961	1,0937	1,0913	1,0897	1,0897	1,0857	1,0889	1,0881	1,0873	1,0857
201	1,0841	1,0825	1,0801	1,0761	1,0754	1,0754	1,0715	1,0691	1,0722	1,0699	1,0691	1,0653
201	1,0611	1,0579	1,0538	1,0486	1,0476	1,0466	1,0435	1,0405	1,0405	1,0365	1,0355	1,0325
201	1,0285	1,0246	1,0207	1,0159	1,0169	1,0149	1,0140	1,0092	1,0092	1,0092	1,0111	1,0083
201	1,0064	1,0064	1,0045	1,0045	1,0045	1,0026	1,0017	0,9980	1,0017	1,0026	1,0054	1,0026
201	1,0007	1,0017	1,0017	0,9998	1,0007	0,9998	1,0007	0,9989	1,0026	1,0017	1,0035	1,0035
201	1,0083	1,0054	1,0035	1,0026	1,0017	1,0007	1,0017	0,9998	1,0035	1,0017	1,0035	1,0035
201	1,0060	1,0080	1,0070	1,0070	1,0060	1,0040	1,0030	1,0010	1,0030	1,0030	1,0030	1,0000

N.B.: i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.

Dossier Casi e Contabilità

Confronto impositivo tra il regime ordinario e quello Iri

Le modalità impositive dell'*Iri-Imposta sul reddito d'impresa* prevedono espressamente che il reddito d'impresa venga escluso dalla formazione del reddito complessivo del contribuente, in quanto lo stesso deve risultare assoggettato a tassazione separata con l'aliquota che, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, è pari al 24%.

Pertanto, per gli imprenditori individuali o per i soci di società di persone che decidono di optare per l'applicazione dell'Iri:

- il reddito d'impresa deve essere tassato al 24%, cioè con la medesima aliquota prevista per i redditi dei soggetti Ires;
- i restanti proventi o redditi, compreso il reddito da lavoro, saranno assoggettati ad aliquota progressiva Irpef e, se ne ricorrono i presupposti, anche alle addizionali comunali e regionali.

In altri termini, il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria si deve considerare *escluso* dalla formazione del reddito complessivo personale e, quindi, deve risultare assoggettato a tassazione separata, tenendo presente che dallo stesso si devono ritenere ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico del risultato economico d'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito:

- del periodo d'imposta;
- dei periodi d'imposta precedenti assoggettati sia a tassazione separata, sia per trasparenza;

al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dai redditi degli anni successivi nell'interesse dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, nonché dei soci delle società a responsabilità limitata che potevano optare per la trasparenza fiscale.

Per una coerente valutazione di convenienza nell'applicazione o meno del regime Iri, è necessario tenere in considerazione le variabili che possono influenzare l'effettiva scelta.

Nell'esempio esemplificativo che segue si tende a fornire uno schema di riferimento per pervenire ad un esame ponderato delle diverse situazioni che, in linea di massima, tende a dimostrare che il regime Iri può risultare conveniente in presenza di redditi elevati, nonché nelle situazioni di reinvestimento degli utili realizzati, tenendo in considerazione, come già accennato, che le contribuzioni previdenziali assumono la medesima rilevanza sia in regime ordinario Irpef, sia in quello Iri.

Caso – imprenditore individuale che presenta la seguente situazione contabile reddituale e di riferimento operativo:

<i>Descrizione</i>	<i>Importi in €</i>
Utile di risultante dal bilancio d'esercizio	30.500,00
Variazioni in aumento	12.836,00
Variazioni in diminuzione	3.100,00
Reddito d'impresa [30.500,00 + 12.836,00 – 3.100,00]	40.236,00
Somme prelevate nel corso del periodo d'imposta	15.000,00
Detrazioni per oneri (spese mediche, ecc.)	2.000,00
Addizionali regionale e comunale	Aliquota complessiva: 2%

Analisi

Tassazione reddito d'impresa in regime ordinario:

<i>Descrizione</i>	<i>Importi in €</i>
Reddito d'impresa [30.500,00 + 12.836,00 – 3.100,00]	40.236,00
Oneri deducibili (contribuzione Inps commercianti: 23,55%+0,09%)	- 9.512,00

Reddito imponibile	30.724,00
Irpef lorda dovuta	7.995,00
Aliquota media applicata su Irpef lorda dovuta [7.995.00 : 30.724,00]	26,02%
Detrazioni per oneri (spese mediche, ecc.)	2.000,00
Irpef netta dovuta	5.995,00
Aliquota media applicata su Irpef netta dovuta [5.995.00 : 30.724,00]	22,77%
Addizionali dovute (calcolo complessivo stimato) [2% di 30.724,00]	614,00
Totale imposte dovute [5.995,00 + 614,00]	6.609,00
<i>Dettaglio esborsi di natura fiscale e contributiva:</i>	
Irpef netta dovuta	5.995,00
Addizionali dovute (calcolo complessivo stimato) [2% di 30.724,00]	614,00
<i>Totale imposte dovute</i>	6.609,00
Contribuzione Inps commercianti [23,55%+0,09%]	9.512,00
<i>Totale ammontare dovuti per finalità fiscali e contributive</i>	16.121,00

Tassazione reddito d'impresa in regime Iri e Irpef ordinaria per somme prelevate:

Descrizione	Importi in €
<i>Regime Iri:</i>	
Iri dovuta [24% di 25.236,00]	6.057,00
Somme prelevate nel corso del periodo d'imposta	15.000,00
Reddito imponibile	25.236,00
Iri dovuta [24% di 25.236,00]	6.057,00
<i>Regime Irpef ordinario:</i>	
Reddito complessivo Irpef (pari alle somme prelevate)	15.000,00
Oneri deducibili (contribuzione Inps commercianti: 23,55%+0,09%)	- 9.512,00
Reddito imponibile	5.588,00
Irpef lorda dovuta [23% di 5.588,00]	1.285,00
Detrazioni per oneri (spese mediche, ecc.)	2.000,00
Irpef netta dovuta	0,00
Addizionali dovute (calcolo complessivo stimato) [2% di 5.588,00]	112,00
<i>Dettaglio esborsi di natura fiscale e contributiva:</i>	
Descrizione	Importi in €
<i>Regime Iri:</i>	
Iri dovuta [24% di 25.236,00]	6.057,00
<i>Regime Irpef ordinario per somme prelevate:</i>	
Irpef netta dovuta	0,00
Addizionali dovute (calcolo complessivo stimato) [2% di 5.588,00]	112,00
<i>Totale imposte dovute</i>	6.169,00
Contribuzione Inps commercianti [23,55%+0,09%]	9.512,00
<i>Totale ammontare dovuti per finalità fiscali e contributive</i>	15.681,00

Fatture da emettere alla chiusura dell'esercizio nei riflessi del volume d'affari iva e della competenza dei ricavi

In relazione all'art. 20 del decreto Iva, per *volume d'affari del contribuente* si deve necessariamente intendere l'ammontare complessivo:

- delle cessioni di beni;
- e:
- delle prestazioni di servizi;

dalla stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento ad un anno solare a norma degli artt. 23 (annotazioni nel registro delle fatture emesse) o 24 (registrazione dei corrispettivi).

Ai fini della corretta individuazione del volume d'affari ai fini Iva è anche necessario tenere in considerazione:

- l'imponibile delle operazioni ad esigibilità differita;
- le eventuali variazioni - in aumento o in diminuzione - di cui all'art. 26 del decreto Iva, registrate nel corso del periodo d'imposta (coincidente con l'anno solare), anche se riferite ad operazioni effettuate nel corso di precedenti periodi d'imposta.

Il volume d'affari Iva, come regola generale, può essere così schematizzato:

- operazioni imponibili registrate nel periodo d'imposta	€	;
<i>più:</i>		
- operazioni non imponibili che possono originare il cosiddetto plafond	€	;
<i>più:</i>		
- operazioni non imponibili per effetto delle dichiarazioni di intento	€	;
<i>più:</i>		
- altre operazioni imponibili	€	;
<i>più:</i>		
- operazioni esenti ex art. 10 del decreto Iva	€	;
<i>più:</i>		
- operazioni rilevate applicando la modalità del <i>reverse charge</i>	€	;
<i>più:</i>		
- operazioni non soggette a imposta effettuate nei confronti dei soggetti terremotati	€	;
<i>più:</i>		
- operazioni effettuate nel corso del periodo d'imposta, ma con tributo esigibile in periodi d'imposta successivi	€	;
<i>meno:</i>		
- operazioni effettuate nel corso del periodo d'imposta precedente o anche in periodi d'imposta precedenti, ma con tributo esigibile nel periodo d'imposta in corso	€	;
<i>meno:</i>		
- cessioni di beni ammortizzabili,	€	;
compresi quelli di cui all'art. 2425, n. 3, del codice civile, ossia:		
- i diritti di brevetto industriale;		
- i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;		
- i diritti di concessione;		
- i marchi di fabbrica;		
<i>meno:</i>		
- passaggi interni di beni e servizi in caso di separazione dell'imposta ex art. 36 del decreto Iva	€	

Si è precisato "come regola generale", in quanto, in relazione al vigente art. 20 del decreto Iva, per *volume d'affari del contribuente* "s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'art. 36.

L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27".

Inoltre, ai fini pratici, le abitudini procedurali non sempre consentono di analizzare le eventuali variazioni intervenute nel corso degli anni.

Infatti:

- *fino al 30 giugno 1994*, il volume d'affari ai fini Iva era costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nel "corso di un anno solare".

In altri termini **assumeva rilevanza non tanto il momento di effettuazione delle operazioni, quanto la data della loro annotazione sui registri** delle fatture emesse (art. 23) o dei corrispettivi (art. 24), in quanto l'espressione "registrate o soggette a registrazione" faceva espresso riferimento alle operazioni per le quali la scadenza del termine di registrazione risultava scaduto entro l'anno, comprese, quindi, quelle che non risultavano registrate nel corso del periodo d'imposta per mero errore. In pratica, il volume d'affari Iva determinato seguendo le modalità predette, non necessariamente corrispondeva all'ammontare complessivo delle fatture emesse per cessioni di beni e per prestazioni di servizi effettuate nel corso del periodo d'imposta, in quanto l'art. 23 del decreto Iva stabilisce, come regola generale, che l'annotazione delle fatture emesse devono risultare registrate entro i 15 giorni successivi alla data di emissione (quindi, le fatture emesse negli ultimi 14 giorni di dicembre possono essere correttamente registrate in gennaio dell'anno o periodo d'imposta successivo);

- *dal 1° luglio 1994*, l'espressione "nel corso di un anno solare" è stata sostituita "con riferimento a un anno solare", pur mantenendo la regola generale di annotazione delle fatture emesse nei 15 giorni successivi alla data di emissione (quindi, le fatture emesse negli ultimi 14 giorni di dicembre possono continuare ad essere correttamente registrate in gennaio dell'anno o periodo d'imposta successivo). Il volume d'affari Iva, però, si deve determinare **non più in relazione alle fatture registrate nel corso dell'anno, ma la data di effettuazione dell'operazione da individuarsi a norma dell'art. 6 del decreto Iva**.

In caso di emissione:

- della fattura differita;
- della fattura super-differita inerente alle operazioni triangolari interne, nel qual caso il promotore della triangolazione può emettere la fattura a favore del proprio cliente entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni;

si deve tenere in considerazione il significato dell'espressione "con riferimento ad un anno solare".

Nei rapporti commerciali è usuale il ricorso alla sistema della "fatturazione differita", per cui la merce ceduta viene consegnata o spedita all'acquirente e, quindi immessa nella disponibilità dello stesso prima dell'effettivo rilascio della fattura.

Alla data della chiusura dell'esercizio (anche se coincidente con l'anno solare e con il periodo d'imposta ai fini Iva), di regola, risultano poste in essere delle spedizioni o consegne di beni a titolo di definitiva cessione, per le quali, però, non è stato ancora emesso il relativo documento di vendita, in quanto viene applicato il metodo della fatturazione differita.

In detta situazione, sussiste anche il problema di rilevare il ricavo di competenza dell'esercizio, anche se, per lo stesso, come detto, non è stata ancora emessa la debita fattura.

Ai fini della contabilizzazione o meno del debito di tributo verso l'Erario è necessario distinguere tra:

- *cessioni di beni consegnati o spediti con emissione di documento di trasporto*, per i quali risulta emessa la fattura differita entro il 15 gennaio dell'anno successivo;
- *prestazioni di servizi ultimate entro la fine dell'esercizio oggetto di rilevazione*, la cui fatturata, però, sarà emessa nel corso del successivo periodo d'imposta, magari in sede di riscossione del reveniente credito.

Per quanto attiene:

- *alle cessioni di beni*, anche in presenza di fatturazione differita, sussiste la necessità di contabilizzare il

ricavo di competenza dell'esercizio e di valutare il debito Iva, in quanto lo stesso deve necessariamente risultare compreso nella liquidazione del mese di dicembre o del quarto trimestre, in quanto di competenza del periodo d'imposta;

- *alle prestazioni di servizi*, il momento impositivo ai fini Iva coincide a quello di emissione della fattura, che, come detto, può anche corrispondere con la data della riscossione del credito, mentre ai fini del componente positivo di reddito (ricavo) sussiste l'obbligo onere di annotazione per il "principio di competenza".

Caso - si ipotizzi che nello scorso mese di dicembre, il contribuente in contabilità ordinaria:

- ha consegnato merci con Ddt-documento di trasporto (o con documento di consegna) per € 5.000.000,00 (più Iva) ed emesso la fattura in data 13 gennaio 2017;
- ha ultimato una prestazione di servizi in data 20 dicembre 2016, per un valore di € 1.000,00 (più Iva), il cui pagamento è stato effettuato nell'anno successivo con contestuale emissione della fattura.

Soluzione:

- *annotazione del fatto amministrativo inerente alla cessione di beni:*

----- 31.12.2016 -----				
SP C.II.1	Clients conto	a	Diversi	6.100.000,00
	fatture da emettere			
CE A.1		a	Ricavi (Merci c/vendite)	5.000.000,00
SP D.12		a	Iva a debito	1.100.000,00

- *annotazione del fatto amministrativo inerente alla prestazione di servizi:*

----- 31.12.2016 -----				
SP C.II.1	CE A.1	Clients conto	Ricavi (Prestazioni	
	fatture da emettere		di servizi)	1.000,00

- *alla data dell'emissione della fattura differita inerente alla cessione di beni:*

----- 13. 1. 2017 -----				
SP C.II.1	Crediti verso clienti			
SP C.II.1		a	Clients conto fatture da emettere	6.000.000,00

- *al momento della riscossione del corrispettivo della prestazioni di servizi e contestuale emissione della fattura:*

----- ...-2017 -----				
SP C.IV.1	Cassa	a	Diversi	1.220,00
SP C.II.1		a	Clients conto fatture	
			da emettere	1.000,00
SP D.12	a		Iva a debito	220,00
